



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1929

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. LUIGI SPADAFORA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 7549 del 30 novembre 1993, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Luigi Spadafora, nato a Cosenza (CS), il 25 settembre 1963;

VISTA la nota del 2 settembre 2020 (prot. Consob n. 865928 del 2 settembre 2020) con cui è stato segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte irregolari ascrivibili all'attività del Sig. Luigi Spadafora, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 18 settembre 2020 (prot. OCF n. 42633 in pari data) con la quale Consob – in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ha trasmesso a questo Organismo la sopra richiamata documentazione per lo svolgimento delle attività istruttorie di propria competenza;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 25 febbraio 2021 (prot. OCF n. 13070 di pari data) con la quale la società segnalante, in riscontro alle richieste di informazioni formulate dall'Organismo, ha trasmesso ulteriori informazioni relative alla vicenda in esame;

VISTA la comunicazione del 12 febbraio 2021 (prot. OCF n. 9984 di pari data), con cui Copernico SIM S.p.A. ha trasmesso all'Organismo informazioni e documenti concernenti l'operato del Sig. Luigi Spadafora;

VISTE le comunicazioni dell'8 febbraio e del 7 aprile 2021 (rispettivamente prot. OCF n. 8723 del 9 febbraio 2021 e n. 25806 del 7 aprile 2021) con cui anche Sud Tirol Bank AG ha trasmesso ulteriori informazioni e documenti rilevanti;

VISTE le note dell'11 e del 24 giugno 2021 (rispettivamente prot. OCF n. 34145 del 12 maggio 2021 e n. 44768 del 25 giugno 2021) con cui Poste Italiane S.p.A. ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall'Organismo;

VISTA la comunicazione del 20 ottobre 2021 (prot. OCF n. 70281 di pari data) con cui Intesa Sanpaolo S.p.A. trasmetteva ulteriore documentazione concernente l'operato del Sig. Luigi Spadafora;

VISTA la nota del 12 novembre 2021 (prot. OCF n. 75839/21), con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Luigi Spadafora, ai sensi dell'art. 196, comma 2 del TUF, tra l'altro, la violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 107, comma 1, del previgente Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n.16190 del 29 ottobre 2007), in particolare, per aver:

- acquisito la disponibilità di somme di pertinenza del cliente o potenziale cliente;
- comunicato e trasmesso al cliente o potenziale cliente informazioni e documenti non rispondenti al vero, simulando operazioni di investimento;

RILEVATO che, con nota del 21 dicembre 2021 (prot. OCF n. 83887 di pari data), il consulente ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 5 gennaio 2021 (prot. OCF nn. 713 e 728 di pari data), con cui, rispettivamente, l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro all'istanza, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal consulente, dapprima, con nota del 10 dicembre 2021 (prot. OCF n. 82042 del 13 dicembre 2021) e, successivamente, con nota del 21 febbraio 2022 (prot. OCF n. 12762 di pari data);



VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Luigi Spadafora, svoltasi in data 18 marzo 2022 in modalità telematica– conformemente alla “*Procedura per l'audizione a distanza delle parti*” adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020” – in accoglimento della richiesta formulata dal consulente con la predetta nota del 10 dicembre 2021, riscontrata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative dapprima con nota del 14 dicembre 2021 (prot. OCF n. 82351 di pari data) e, a seguito di reiterate istanze di differimento, da ultimo, con nota del 1° marzo 2022 (prot. OCF n. 15040 di pari data);

VISTA la Relazione finale per il Comitato di Vigilanza – trasmessa anche alla parte con nota del 27 aprile 2022 (prot. OCF n. 28906 di pari data) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni sopra richiamate e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Luigi Spadafora non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del consulente le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente Regolamento Intermediari), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 4 e 5 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*), nn. 4 e 5 del previgente Regolamento Intermediari), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea e mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza di clienti e potenziali clienti nonché in caso di comunicazione e trasmissione agli stessi di informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- la plurima reiterazione delle condotte illecite, riferibili a tipologie di violazione da sanzionare autonomamente nella fattispecie con il massimo edittale, il prolungato arco temporale dell'induzione in errore della investitrice in merito alla propria reale posizione finanziaria e le modalità attraverso le quali tali condotte sono state poste in essere, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti dei potenziali investitori e del mercato in generale, nonostante l'assenza di precedenti a carico del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta imputabile al Sig. Luigi Spadafora a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Luigi Spadafora nato a Cosenza (CS), il 25 settembre 1963, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 30 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti